



**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"**

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051

Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: [www.comprensivovillapiana.gov.it](http://www.comprensivovillapiana.gov.it)

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V



**VILLAPIANA (CS)**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. PASCOLI"-VILLAPIANA  
Prot. 0004824 del 17/09/2024  
VII (Uscita)

Ai genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Agli Atti  
Al sito

**CIRCOLARE N. 17**

**Oggetto: Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche ai sensi del DL n. 104/2013**

VISTO il DL n. 104/2013 che all'art. 4 stabilisce quanto segue:

- 1. "All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*
- 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni"*

CONSIDERATO che il dl divieto di fumo nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree esterne di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all'uso ormai molto frequente della sigaretta elettronica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

è fatto assoluto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- 1. di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne della Scuola;**
- 2. di utilizzare sigarette elettroniche all'interno dei locali della Scuola.**

Chiunque trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.

Ai sensi del DPCM 14 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, i responsabili preposti alla vigilanza sul divieto di fumo sono incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

***Prof.ssa Daniela De Salvatore***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93